

CREDITO D'IMPOSTA PER AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE

Con la pubblicazione dei decreti attuativi diventano operativi i crediti d'imposta a favore dei soci conferenti e delle società beneficiarie per gli aumenti di capitale sociale eseguiti entro il 31 dicembre 2020. I molteplici requisiti di accesso limitano però l'effettiva portata dell'agevolazione, condizionata alla presentazione di apposite istanze all'Agenzia delle entrate, i cui termini e modalità non sono ancora stati definiti. Risulta però già chiaro che i crediti saranno attribuiti secondo l'ordine di presentazione, rendendo quindi incerta la pianificazione finanziaria delle operazioni.

Il D.M. 10 agosto 2020 rende operativo il credito d'imposta per gli aumenti di capitale sociale previsti dall'art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") a favore dei soci conferenti (art. 4) e delle società conferitarie (art. 8).

1. Credito d'imposta per il socio conferente

Ai soggetti che hanno deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020, a favore di società di capitali che nel periodo d'imposta 2019 abbiano conseguito ricavi da 5 a 50 milioni (in presenza di un gruppo di società, occorre fare riferimento al valore dei ricavi risultanti dal bilancio consolidato della capogruppo) e che, a causa dell'emergenza Covid-19, abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione pari ad almeno il 33% dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un credito d'imposta non imponibile pari al 20% del conferimento medesimo (considerato fino ad un massimo di euro 2milioni); quest'ultimo può essere stato imputato a capitale e/o a sovrapprezzo anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

Il credito d'imposta è soggetto a forti limitazioni in quanto non è riconosciuto per gli aumenti di capitale effettuati dalle società del gruppo (es. controllante), da società holding e assicuratrici. Inoltre, né la società conferente né la beneficiaria devono essere qualificabili al 31 dicembre 2019 quali «imprese in difficoltà» ai sensi della normativa europea, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o, essendo state soggette a tali procedure, abbiano rimborsato il prestito al momento dell'investimento agevolato.

Si tenga altresì conto che, sino al 30 giugno 2021, per effetto dell'art. 44, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto Semplificazioni), conv. in L. 11 settembre 2020, n.120, le delibere di aumento di capitale sociale sono assunte a condizione che sia presente almeno la metà del capitale sociale e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche se lo statuto prevedeva maggioranze più elevate.

La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere mantenuta, a pena di decadenza dall'agevolazione, fino al 31 dicembre 2023.

È necessario presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate nei termini e con le modalità che verranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia, anche se il decreto già precisa che il credito spetta secondo l'ordine di presentazione dell'istanza e fino ad esaurimento delle risorse (lo stanziamento è di due miliardi di euro).

Il richiedente deve preventivamente acquisire, oltre alla copia della delibera di aumento del capitale sociale, anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il legale rappresentante della società conferitaria attesta che la stessa non ha beneficiato di altri aiuti di Stato Covid superiori a 800.000 euro, ovvero, qualora ne abbia usufruito, indica l'importo massimo del credito d'imposta riconoscibile per non superare detto limite. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle entrate comunica al richiedente l'ammontare del credito riconosciuto o il diniego dell'agevolazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e nelle dichiarazioni successive fino a quando si conclude l'utilizzo o potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 già a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2021 (per l'anno 2020), senza l'applicazione dei limiti di 700.000 euro (per il 2020 elevato a 1 milione), e senza il limite dei 250.000 per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU.

2. Credito d'imposta per la società beneficiaria

Alla società beneficiaria dell'aumento di capitale a pagamento, se chiude in perdita il bilancio dell'esercizio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta, non imponibile, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La società deve acquisire la dichiarazione di ciascun socio conferente sull'ammontare del credito riconosciuto dall'Agenzia in modo da verificare il rispetto del limite massimo di 800.000 euro, determinato tenendo conto dei crediti riconosciuti ai soci nonché di altri aiuti di Stato Covid concessi alla società. Dovrà quindi presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate che, entro 30 giorni, riconoscerà l'ammontare del credito spettante, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse.

La società beneficiaria deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale, con la normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente. Amministratori, soci o titolare effettivo non devono essere stati condannati per reati fiscali con misure interdittive.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione con le modalità e nei termini indicati al § 1.

Il diritto di beneficiare di entrambi i crediti d'imposta decade, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire l'agevolazione fruita unitamente agli interessi legali, nel caso in cui la società conferitaria proceda alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserva entro il 31 dicembre 2023.

24 settembre 2020